

Allegato "B" al Rep. 184.380/63.618

STATUTO della FONDAZIONE di RELIGIONE
"CARITAS DIOCESANA di PIACENZA-BOBBIO"

Articolo 1 (Denominazione, sede e durata)

È Costituita con Decreto Vescovile del 10/12/98 la **"FONDAZIONE AUTONOMA CARITAS DIOCESANA DI PIACENZA-BOBBIO - ETS"** (da ora in avanti denominata "Fondazione"), con sede legale nel Comune di Piacenza.

La durata è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 2 (Scopo, finalità e attività)

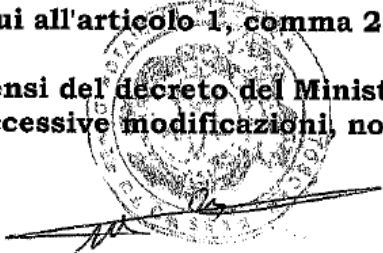
La Fondazione è persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico, ed è civilmente riconosciuta come Ente ecclesiastico con DPR.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale congruenti con le finalità che la stessa Fondazione persegue e in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

La Fondazione, assume la gestione delle attività promosse e coordinate dall'Ufficio Pastorale Caritas diocesana presieduta dall'Ordinario diocesano.

La Fondazione considera attività di interesse generale congruenti con le proprie finalità le attività:

- **interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;**
- **interventi e prestazioni sanitarie;**
- **prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;**
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**
- **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;**
- **alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di**



Flavio [Signature]

carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;**
- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale**

Per il raggiungimento dei propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre:

- indire, organizzare e coordinare, in collegamento con la Caritas Italiana, interventi di emergenza in caso di pubblica calamità che si verifichino in Italia e/o all'estero;
- realizzare studi e ricerche sui bisogni, per aiutare a scoprirne le cause, per preparare piani di intervento sia curativi che preventivi nel quadro della programmazione pastorale unitaria, e per stimolare l'azione delle istituzioni civili e una adeguata legislazione;
- contribuire allo sviluppo umano e sociale nei Paesi del Terzo Mondo con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con la prestazione di servizi e con aiuti economici a componenti di comunità estere, sia direttamente sia coordinando le iniziative dei vari gruppi e movimenti di ispirazione cristiana;
- fornire aiuti a persona svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- realizzare percorsi formativi di educazione alla pace e alla mondialità rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, gruppi parrocchiali con una particolare attenzione al mondo giovanile;
- accompagnare le Caritas parrocchiali /o di unità pastorale nella loro funzione pedagogica educativa.

In particolare la Fondazione assume la gestione delle opere assistenziali già in atto nella Diocesi di Piacenza-Bobbio e potrà, se necessario, assumere la gestione di quelle altre opere assistenziali gratuite, in accordo con l'Ordinario diocesano.

La Fondazione svolge, inoltre, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e sempre coerenti con gli scopi della Fondazione, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nonché porre in essere la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 (Gestione delle attività)

La fondazione gestisce le opere di cui all'art.2 e altre che riterrà opportuno promuovere direttamente o tramite convenzioni con Enti Pubblici o Privati. Nel



Federico Sella

perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione ricerca la collaborazione con altri enti nelle forme e nei luoghi che si rivelano nel tempo opportuni e più congeniali.

Articolo 4 (Operatori)

La fondazione agisce attraverso l'opera dei propri organi e dei suoi collaboratori riconosciuti a vario titolo, comprese eventuali persone che svolgono servizio civile a favore della collettività.

Articolo 5 (Organi)

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo;
- Collegio dei Revisori (la cui nomina è solo eventuale)

Articolo 6 (Presidente)

Il Presidente è nominato dall'Ordinario Diocesano della Diocesi di Piacenza-Bobbio nella persona del Direttore dell'Ufficio Pastorale Caritas Diocesana.

6.2 - Il Presidente:

1. rappresenta legalmente la Fondazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
2. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione,
3. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nei modi e nei tempi stabiliti dal successivo articolo 7;

Al Presidente possono essere affiancati uno o più Vice-Presidenti nominati dall'Ordinario Diocesano di Piacenza, sentito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente in caso di urgente necessità, nell'impossibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione, può assumere una Delibera d'urgenza. Tale delibera dovrà essere sottoposta alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente o in subordine dal Consigliere anziano.

Il Presidente può delegare con specifica procura impiegati della Fondazione per il compimento di singoli atti.



In caso di morte o di prolungato impedimento che, a parere dell'Ordinario Diocesano, possa nuocere gravemente alla Fondazione stessa, le attribuzioni del Presidente possono essere affidate provvisoriamente ad uno dei Vice-Presidenti o al Consigliere anziano.

Articolo 7 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente e da quattro consiglieri nominati dall'Ordinario Diocesano per la durata di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione prestano il loro servizio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese correttamente rendicontate, sostenute per l'assolvimento dei compiti propri loro affidati, seppur nei limiti di cui all'articolo 8, comma 3, decreto legislativo 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due volte l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ovvero ogni qualvolta gli pervenga una richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri.

La convocazione avviene con lettera o fax o e-mail, spediti all'indirizzo di ciascun consigliere almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenente le seguenti indicazioni: giorno, luogo, ora della convocazione e argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato anche con preavviso di 24 (ventiquattro) ore nei modi e nei termini di cui sopra.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se risultano presenti almeno 3 (tre) componenti il CdA e sono approvate a maggioranza. A parità di voto, prevale quello del Presidente.

Le delibere relative alle responsabilità dei membri degli organi della Fondazione, quelle relative ad attività ed iniziative non comprese in quelle istituzionali, devono essere approvate con almeno 4 (quattro) voti favorevoli.

Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione da parte dell'Ordinario Diocesano nonché la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dall'Autorità Centrale Competente, o che abbiano per oggetto bene di pregio storico e artistico. La concessione della licenza da parte della Santa Sede costituisce, in ogni caso e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, certificazione dell'esistenza dell'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

1. approvare il programma annuale delle attività proposti dal Presidente;
2. coadiuvare il Presidente nell'assolvimento dei compiti statuari;
3. approva i bilanci annuali, corredandoli di una relazione illustrativa;



Baris Sede

4. approvare, su proposta del Presidente, il compimento degli atti di straordinaria amministrazione entro i limiti stabiliti delle vigenti norme canoniche per gli Enti Ecclesiastici;
5. delibera le modifiche statutarie da presentare all'Ordinario Diocesano per l'approvazione.
6. può delegare alcuni poteri al Presidente nei limiti statutari.

Articolo 8 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo è nominato dall'Ordinario Diocesano, dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rinnovato.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, Codice civile. L'Organo di controllo può essere anche monocratico.

L'Organo di Controllo,

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- Presenza alle riunioni del CdA.

L'Organo di controllo svolge la sua attività a titolo gratuito o oneroso.

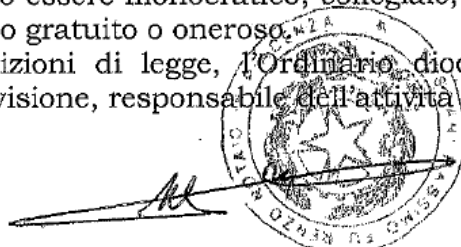
Laddove l'Organo fosse composto da più soggetti, i componenti dello stesso possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 9 (Revisione legale dei conti)

L'Organo di revisione dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall'Ordinario Diocesano. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione della Fondazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

L'Organo di Revisione può essere monocratico, collegiale, una società di revisione che svolge l'attività a titolo gratuito o oneroso.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Ordinario diocesano, provvederà alla nomina dell'Organo di revisione, responsabile dell'attività di revisione legale.



Mario Iddo

Articolo 10 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da varie entrate quali:

1. donazioni, eredità e legati accettati ai sensi delle disposizioni previste dal diritto canonico e civile;
2. contributi e offerte della Diocesi, delle parrocchie e di altri enti ecclesiastici o civili;
3. offerte di singole persone, di aziende e società di persone e/o di fatto;
4. dalle raccolte straordinarie in occasione di pubbliche calamità;
5. introiti provenienti da convenzioni appositamente stipulate con enti pubblici e privati per la gestione dei servizi alla persona;
6. dai fondi provenienti dalle offerte, ricevute dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio, per le opere di carità;
7. introiti provenienti dall'aggiudicazione di bandi pubblici e privati;
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Articolo 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, nel rispetto dell'articolo 8 decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

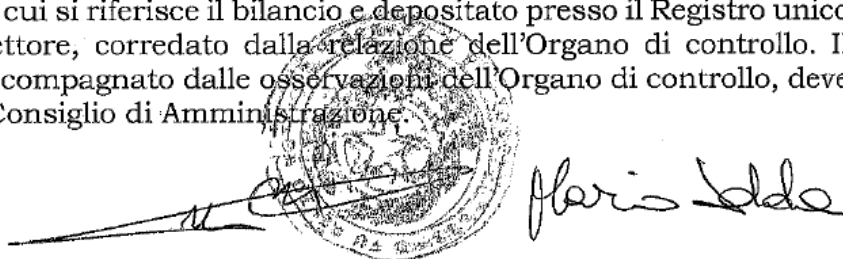
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere esclusivamente destinati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione o a quelle direttamente connesse.

È altresì vietata la tutela o promozione di interessi economici, politici o di categoria di fondatori, dipendenti, amministratori o soggetti facenti parte a qualunque titolo della Fondazione. In essi sono compresi coloro che prestano opera retribuita ed i soggetti che effettuano erogazioni liberali o svolgono attività volontaria e gratuita a favore della Fondazione stessa. Il divieto si applica al coniuge, parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 12 (Bilancio di esercizio e preventivo)

Deve essere redatto il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, corredato dalla relazione dell'Organo di controllo. Il bilancio preventivo, accompagnato dalle osservazioni dell'Organo di controllo, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.



Il Presidente comunica all'Organo di controllo le bozze di bilancio preventivo e consuntivo con un congruo anticipo sulla data di presentazione al Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa esprimere le sue osservazioni.

Articolo 13 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Nei casi previsti dal D.LGS 117/2017:

La fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e di revisione.

La fondazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 14 (Libri)

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

1. a) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dal Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
2. b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Articolo 15 (Lavoratori, operatori e volontari)

Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione agisce attraverso l'opera dei propri organi e dei suoi collaboratori riconosciuti a vario titolo; si avvale del clero secolare e regolare, dei religiosi e delle religiose, dei volontari e dei giovani che svolgono servizio civile a favore della collettività mediante il Servizio Civile Regionale e Nazionale.

Nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle personali caratteristiche, la Fondazione favorisce e valorizza il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli operatori ed i volontari.

Articolo 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

La Fondazione, oltreché per le cause previste dalla legge, si estingue per decreto dell'Ordinario Diocesano. Nello stesso decreto l'Ordinario Diocesano designerà l'ente del terzo settore, con fini analoghi di utilità sociale, carità, religione o culto cui devolvere il patrimonio. La devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'articolo 9 decreto legislativo 117/2017 avverrà sentito il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45 dello stesso decreto.



Flavia [signature]

Articolo 17 (Modifiche)

Il presente statuto può essere modificato, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Ordinario Diocesano.

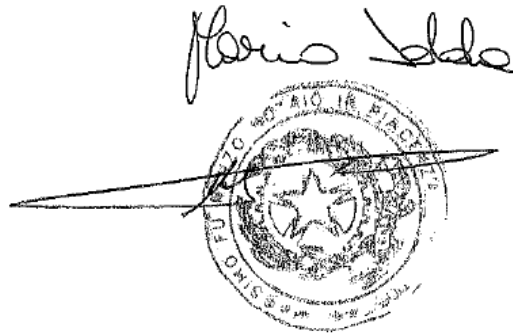
Articolo 18 (Rinvio)

Per quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dalle norme in materia di fondazioni del Codice di Diritto Canonico e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 19 – (Norme transitorie)

L'acronimo ETS e le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 82/2005.

Piacenza, ventotto dicembre duemilaventitrè.

Firmato Massimo Toscani Notaio.

"Firma digitale"